



I corrispettivi telematici e gli impatti sui processi organizzativi ed informatici dello studio professionale

Convegno di formazione professionale continua

Luogo: Mercure Roma West

Viale degli Eroi di Cefalonia, 301 - 00128 - Roma

Lunedì 27 Gennaio 2020

9,30 – 13,30

Organizzato da: CIQ – Commissione Informatica e Qualità ODCEC di Roma





Presentazione dei lavori

Ottorino Pomilio

Presidente della Commissione Informatica e Qualità

Analisi del contesto: digitalizzazione 4.0

Ottorino Pomilio

Presidente della Commissione Informatica e Qualità

I corrispettivi telematici: normativa, scadenze, modalità attuative

Luca Ralli

Vice Presidente della Commissione Informatica e Qualità

Nicola Sciarra

Vice Presidente della Commissione Informatica e Qualità

Un caso tipo: gli esercizi di somministrazione

Alessio Pistone

Componente della Commissione Informatica e Qualità

Confronto di esperienze e casi di studio sui corrispettivi telematici e la fatturazione elettronica

Andrea Frazzetto

Corrispettivi - Readytec

Fabio D'alessandri

Fatturazione elettronica - Readytec

Moderatori: Componenti della Commissione Informatica e Qualità





Cosa cambia:

SCONTRINO:

- **DOCUMENTO COMMERCIALE CARTACEO** oppure
- **DOCUMENTO COMMERCIALE «ONLINE»**

MISURATORE FISCALE «MF»:

- **REGISTRATORE TELEMATICO «RT»** o **«SERVER RT»**



Passare dal «**MF**» al «**RT**» in tre mosse:

1. **Acquistare un RT** o richiedere la trasformazione del MF in RT ad una ditta autorizzata
2. **Richiedere il PIN** all'agenzia delle Entrate
3. Dal **portale «Fatture e Corrispettivi»** eseguire l'Accreditamento-gestore ed esercente e quindi il **Censimento singolo dispositivo**



Qualche numero:

1.6 milioni di RT per 1.2 milioni di esercenti

600.000 esercenti con ricevute fiscali

35 miliardi di «scontrini» all'anno

Al 23/10/2019:

- 670.000 RT censiti
- 345.000 RT accreditati





Fattura elettronica e scontrino fiscale:

Si stima che gli «scontrini» telematici saranno circa 35 miliardi a fronte di circa 3 miliardi di fatture elettroniche

La fattura elettronica nei primi dieci mesi dell'anno ha generato +3miliardi di euro di maggior gettito IVA rispetto al 2018



Linee guida dell'agenzia delle entrate:

Con lo «scontrino» telematico l'AdE intende colmare un «*tax gap*» di oltre 37 miliardi attraverso:

- Compliance nei versamenti
- Controlli più rapidi e precisi
- Sfruttare le ricadute a livello di II.DD.





LIMITI dello «scontrino telematico»:

Lo «scontrino» telematico non riesce a recuperare «**l'evasione da consenso**»

Ha bisogno di una complessa analisi di attendibilità che sappia leggere tali **big data** unitamente all'uso dell'archivio dei rapporti finanziari



Opportunità dello «scontrino telematico»:

Dal 1 Luglio 2020 con l'introduzione della
«**lotteria degli scontrini**» si punta a ridurre il
fenomeno dell'evasione da consenso.

In prima battuta le farmacie saranno escluse.

Per i consumatori sono previsti premi mensili da
10.000/30.000/50.000 e un premio finale di
1.000.000 euro



Opportunità dello «scontrino telematico»:

Le persone fisiche possono chiedere il proprio «**codice lotteria**» all'agenzia delle Dogane e Monopoli. Si tratta di uno **pseudonimo fiscale** univoco a tutela della privacy del consumatore

Sanzioni: da 500 a 2.000 euro in caso di rifiuto ad inserire il codice lotteria o non provveda alla trasmissione (art. 20 DL 124 del 26/10/2019)



Elementi essenziali del **documento commerciale**

Art. 2 DM 7/12/2016

- a) **data e ora** di emissione;
- b) **numero progressivo**;
- c) ditta, **denominazione** o ragione sociale, nome e cognome, de
- d) numero di **partita IVA dell'emittente**;
- e) **ubicazione** dell'esercizio;
- f) **descrizione dei beni ceduti e dei servizi** resi; per i prodotti medici numero di autorizzazione alla loro immissione in commercio
- f) ammontare del corrispettivo complessivo e di quello pagato.**



Documento commerciale valido anche i fini fiscali art. 4 DM 7/12/2016

1. Al fine di esplicitare gli effetti fiscali di cui all'art. 5, comma 1, il documento commerciale contiene, oltre alle indicazioni di cui all'art. 2, comma 1, **anche il codice fiscale** o il numero di partita IVA **dell'acquirente**.
2. L'emissione del documento commerciale valido ai fini fiscali e' obbligatoria se e' richiesta dall'acquirente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione.



Dati documento commerciale

Tipo operazione: **Vendita**
Data emissione: **24/01/2020**

Q.tà	Descrizione prodotto/servizio	Prezzo unitario €	Imponibile €	Sconto €	Imponibile al netto dello sconto €	Aliquota IVA	IVA €	Totale €
1,00	TEST DOC COMM.LE ONLINE	0,01	0,01		0,01	Escluse ex art. 15	0,00	0,01

Importo totale IVA €: **0,00** Sconto totale €: **0,00** Importo detraibile/deducibile €: **-** Totale imponibile €: **0,01** Ammontare complessivo €: **0,01**

Pagamento

Pagamento in contanti importo €: **0,01** Pagamento con strumenti elettronici importo €: **-** Corrispettivo non riscosso importo €: **-** Documento commerciale collegato: **-**

[← Torna a Dati documento commerciale](#)

**MANCA LA POSSIBILITA' DI INSERIRE IL
CODICE FISCALE/P.IVA DEL CLIENTE**

[Vai a Conferma e stampa →](#)



Efficacia del documento commerciale valido anche i fini fiscali art. 5 DM 7/12/2016

Il documento commerciale valido ai fini fiscali e' considerato idoneo ai seguenti fini:

- a) **deduzione delle spese sostenute** per gli acquisti di beni e di servizi agli effetti dell'applicazione delle imposte sui redditi;
- b) **deduzione e detrazione degli oneri** rilevanti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- b) applicazione dell' art. 21, comma 4, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 (**identificazione dei soggetti tra i quali è intervenuta l'operazione ai fini della emissione della fattura**)



RT: PERIMETRO SOGGETTIVO

OBBLIGATI: TUTTI GLI ESERCENTI OBBLIGATI ALLA CERTIFICAZIONE DEI CORRISPETTIVI (art.1 DPR 696/1996) **COMPRESI QUELLI IN REGIME FORFETTARIO**

ARTIGIANI, COMMERCianti E NEGOZIANTI
(COMPRESI I SOGGETTI CHE ERANO TENUTI ALLA EMISSIONE DELLE RICEVUTE FISCALI)



RT – OPERATORI ESONERATI

- ATTIVITA' SPETTACOLISTICHE;
 - GIORNALAI;
 - TASSISTI;
 - OPERAZIONI A BORDO DI MEZZI DI TRASPORTO INTERNAZIONALE (NAVE/AEREO/TRENO);
 - TRASPORTO PUBBLICO COLLETTIVO DI PERSONE CON VEICOLI O BAGAGLI AL SEGUITO;
- PER ELENCO COMPLETO VEDERE IL DM 10/05/2019



RT – OPERAZIONI ESCLUSE

- **PRODOTTI AGRICOLI (IN REGIME SPECIALE);**
- **GIORNALI/RIVISTE/PERIODICI/SUPPORTI INTEGRATIVI;**
- **SERVIZI DUPLICATI PATENTE;**
- **SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE
TELERADIODIFFUSIONE ED ELETTRONICI RESI A PRIVATI;**





Fiscalizzazione del RT (art. 2 c.1. Dlgs 127/2015)

Per poter trasmettere telematicamente i dati dei corrispettivi **il dispositivo** deve essere:

- **attivato;**
- **associato alla partita IVA** del soggetto titolare dei corrispettivi:
- **messo in servizio;**





Accreditamento fabbricante

Un soggetto persona fisica si autentica al sito dell'Agenzia delle entrate e richiede un certificato in qualità di fabbricante, comunicando la sua partita IVA o quella della società che rappresenta; il sistema AE verifica l'idoneità della richiesta, controllando in Anagrafe Tributaria l'identificativo fiscale (Partita IVA). In caso di verifica positiva **il sistema AE rilascia un certificato, c.d. certificato "fabbricante"**



Censimento dispositivo

Il sistema AE mette a disposizione un **servizio richiamabile esclusivamente dal dispositivo per richiedere il certificato associato al dispositivo stesso, c.d. certificato “dispositivo”**. Tale funzionalità è utilizzata nella fase di attivazione del dispositivo, **tramite il certificato “fabbricante”**, e consente l’inserimento dei dati in anagrafica per il censimento.



Attivazione dispositivo

Il sistema AE mette a disposizione un servizio, richiamabile tramite il certificato “dispositivo” per comunicare i dati di attivazione del dispositivo.

Il sistema AE associa il dispositivo al soggetto passivo IVA titolare dei corrispettivi e lo stato del dispositivo viene aggiornato come “Attivo”



Accreditamento esercente


Un soggetto persona fisica si autentica al sito dell'Agenzia delle entrate in qualità di esercente, comunicando la sua partita IVA o quella della società che rappresenta; il sistema AE verifica l'idoneità della richiesta, controllando in Anagrafe Tributaria l'identificativo fiscale (Partita IVA). In caso di verifica positiva **il sistema AE permette l'accesso al fine di recuperare il QRcode** per ciascun dispositivo in suo possesso



Trasmissione dei corrispettivi (messa in servizio del dispositivo)

Il ***webservice*** presente nel dispositivo contatta l'***endpoint*** presso i server dell' AdE e tramite il «certificato dispositivo» comunica i dati giornalieri.

Con la prima trasmissione lo stato del dispositivo viene aggiornato come “In servizio”.





Gestione dei dispositivi

L'esercente, autenticatosi al sito internet dell'Agenzia delle entrate, può comunicare variazioni di stato di dispositivi associati alla propria partita IVA: cessione, furto, guasto, ecc .

Dal sito internet è anche possibile stampare il QR CODE da apporre sul dispositivo.



7 CM (3,5 logo Agenzia + 3,5 Qrcode)



VANTAGGI DEL RT RISPETTO AL MF

- NO REGISTRO CORRISPETTIVI;
- NO COPIA RICEVUTE FISCALI;
- ABOLIZIONE LIBRETTO DI SERVIZIO MF;
- VERIFICA BIENNALE DEL RT;
- **CREDITO D'IMPOSTA** 50% SPESA O 50 EURO IN CASO DI ADATTAMENTO (**codice tributo 6899**);
- DOCUMENTO COMMERCIALE ONLINE;



RT COME FUNZIONA L'INVIO DEI DATI

- **REGISTRATORE TELEMATICO SINGOLO (RT);**
- **SERVER RT CON CERTIFICAZIONE DI PROCESSO;**
- **PORTALE AGENZIA DELLE ENTRATE (PER SERVIZI ONLINE, DOCUMENTO COMMERCIALE ONLINE E PROCEDURA TEMPORANEA PER LA TRASMISSIONE DEI CORRISPETTIVI TELEMATICI).**



**IL RT O IL SERVER RT INVIANO I DATI CON LA CHIUSURA GIORNALIERA
OGNI VOLTA CHE SI ESEGUE LA «CHIUSURA CASSA»**

**SE NON C'E' CONNESSIONE A INTERNET IL RT CERCHERA' DI INVIARE
I DATI NEI 5 GIORNI SUCCESSIVI AVVISANDO L'ESERCENTE.**

**DOPO UN PERIODO DI INATTIVITA' SUPERIORE
ALLE 24 ORE IL RT CHIEDERA' DI ESEGUIRE UNA
CHIUSURA PER SEGNALARE IL PERIODO DI
INATTIVITA'**

ATTENZIONE!
ESEGUIRE CHIUSURA
PER SEGNALARE
PERIODO INATTIVO
DAL: 19/01/20
AL: 19/01/20

DA TASTIERA:
-> premere il tasto FEED
-> oppure il tasto TOTALE

DA UNITA' STAMPANTE:
-> premere il tasto FEED

20/01/20 07:36 DOC.GEST.0078-0002
NUMERO DI MATRICOLA: 5

DOCUMENTO GESTIONALE



MALFUNZIONAMENTO DEL RT:

- 1. L'esercente deve contattare subito un tecnico e conservare prova della chiamata*;**
 - 2. Il tecnico ha l'obbligo di intervenire entro 2 gg;**
- *le sanzioni per ritardo, mancata comunicazione all'agenzia e/o annotazione manuale sul registro vanno da 250 a 2.000 euro



MALFUNZIONAMENTO DEL RT:

3. Fino alla riparazione, sarà necessario **“tornare alla carta”**: bisognerà annotare i dati dei corrispettivi delle singole operazioni giornaliere su apposito registro da tenere anche in modalità informatica (file excel);





MALFUNZIONAMENTO DEL RT:

- 4. I dati annotati sul registro cartaceo o elettronico dovranno poi essere trasmessi accedendo al portale “Fatture e Corrispettivi, → Procedure di Emergenza → Dispositivo Fuori Servizio”, disponibile nella sezione «Area Gestore ed Esercente»**






SANZIONI (art. 2 c.6 D.lgs 127/2015)

Sono previste pesanti sanzioni in caso di:

- **Mancata memorizzazione;**
- **Omissione della trasmissione telematica;**
- **Memorizzazione o trasmissione di dati incompleti o non veritieri.**





SANZIONI (art. 2 c.6 D.lgs 127/2015)

- **SANZIONE PECUNIARIA: 100% dell'imposta** con un minimo di euro 500 ed un massimo di euro 2.000 - **Art. 6 c.3 D.lgs 471/1997;**
- **SANZIONE ACCESSORIA: sospensione della licenza** in caso di più di 4 multe in giorni diversi nell'arco di 5 anni. Inoltre è previsto da 1 a 6 mesi di sospensione della licenza se l'imposta è maggiore di 50.000 - **Art. 12 c.3 D.lgs 471/1997;**



In base all'art.12-quinquies del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (cd. "Decreto Crescita") **nei primi 6 mesi** di applicazione dell'obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi **non si applicano sanzioni se i corrispettivi vengono trasmessi entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione**

Restano fermi i termini per la liquidazione dell'imposta IVA di periodo.



OPERAZIONI SPECIALI





ANNULLAMENTO

A) ANNULLAMENTO **PRIMA** DELLA EMISSIONE DEL DOCUMENTO COMMERCIALE

L'operazione viene modificata dall'operatore prima della chiusura del documento commerciale



ANNULLAMENTO

B. ANNULLAMENTO **DOPO** LA EMISSIONE DEL DOCUMENTO COMMERCIALE:

B1. Documento commerciale di annullamento

B2. Documento commerciale di reso



B1. Documento commerciale di annullamento

- Nello stesso giorno;
- Prima della chiusura giornaliera;
- è necessario ricercare il documento commerciale principale e disporre l'annullamento dello stesso. Se non si riesce a trovare l'operazione (es. cassa è diversa, ma l'esercente è il medesimo) è necessario inserire i dati manualmente;
- **E' consigliabile disporre l'annullamento di tutto il documento commerciale e non si una sola parte.**



B1. Documento commerciale di annullamento

- Superata la chiusura giornaliera del RT è possibile inserire l'annotazione con l'annullamento del documento commerciale tramite il **portale Fatture e Corrispettivi**;
- La data del documento di annullamento non può precedere la data del documento commerciale



B2. Documento commerciale di reso

- Il reso si dispone, ove possibile «dalla stessa cassa» → ricercare il documento commerciale principale e disporre l'operazione di reso merce. Se non si riesce a trovare l'operazione (es. cassa diversa, medesimo negozio/partita IVA) è necessario inserire i dati manualmente;
- Se il negozio è diverso occorre aggiungere una **procedura di compensazione interna** utilizzando la massima trasparenza per evitare contestazioni.



«SCONTRINO DI CORTESIA»

- Si tratta di uno «**scontrino**» **NON FISCALE** che si aggiunge al documento commerciale emesso dal negoziante.
- E' uno «SCONTRINO MUTO» nel quale **non viene indicato il prezzo dei beni**;
- Può essere stampato **in calce al documento commerciale**



VENDITE «ESENTI»

Nel caso di vendite esenti (art. 10 Dpr 633/1972) il documento commerciale dovrà riportare il valore

***ES = Esente**

Non tutte le vendite esenti sono soggette a obbligo di emissione del documento commerciale: **sono escluse** le operazioni di cui all'art. 22c.1p.6 Dpr 633/1972: **assicurazioni, concorsi, locazioni, servizi postali, biblioteche, musei, monumenti, operazioni di credito e finanza etc.**



«OMAGGI»

Nel caso di omaggi si dovrà emettere un **documento commerciale a valore ZERO** che non avrà impatto sul versante dei corrispettivi. Sul versante IVA sarà possibile emettere **una fattura con applicazione dell'imposta, senza addebitare la stessa al cliente**, specificando che si tratta di «omaggio senza rivalsa dell'IVA ex articolo 18 del Dpr 633/1972».

In alternativa emettere un'autofattura (TD01 ed inviarla al SdI indicando che trattasi di «**autofattura per omaggi**» (FE in unico esemplare → cedente = cessionario)



«VENTILAZIONE»

Nel caso di ventilazione dei corrispettivi non è possibile indicare le singole aliquote applicate pertanto **nel documento commerciale si dovrà inserire:**

- Il codice natura «**N6**»;
- La dicitura «**AL – Altro non IVA**»;
- Un'apposita stringa informatica indicherà l'applicazione della ventilazione (punto 4.1.3 delle specifiche tecniche – Tipi dati per corrispettivi ver.6);



CERTIFICAZIONE DI PROCESSO

(cfr. specifiche tecniche V.6.0 - agosto 2018)

Gli esercenti **con 3 o più punti cassa** possono trasmettere i corrispettivi giornalieri con un unico RT o un SERVER RT

DEVONO:

- **Far certificare annualmente il proprio bilancio** da una società di revisione (ogni tre anni);
- **Dotarsi di un processo di controllo** coerente con il modello di controllo interno adottato in base al D.lgs 231/2001;
- In caso di più punti vendita è sufficiente **autocertificare che il modello di controllo certificato è replicato negli altri punti.**



FATTURE DA «SCONTRINO»

- **Emettere un documento commerciale** con indicazione «**corrispettivo non pagato**»;
- **Scorporare i corrispettivi non pagati** dal totale corrispettivi (circ. 249/e del 11/10/1996);
- **Emettere una fattura elettronica** differita compilando il campo «**AltriDatiGestionali**» indicando nel campo «**RiferimentoTesto**» «**l'identificativo alfanumerico dello scontrino**»



FATTURE DA SCONTRINO

Altri dati gestionali

Tipo dato: **SCONTRINO**

Valore testo: **011-000[REDACTED]6**

Valore numerico: **11[REDACTED]00**

Valore data: **2020-01-07** (07 Gennaio 2020)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**

Totale imponibile/importo: **322.38**

Totale imposta: **70.92**

Esigibilità IVA: **I** (esigibilità immediata)



FATTURE DA «SCONTRINO»

Al momento i sistemi informatici dell'amministrazione finanziario NON SONO IN GRADO TECNICAMENTE DI EVITARE IN AUTOMATICO LA **POTENZIALE DUPLICAZIONE DELL'IMPOSTA**

Una certificazione di processo può essere di aiuto, ma non elimina il rischio di un contenzioso con l'A.F.



COMMERCIO ELETTRONICO INDIRETTO E VENDITE A DISTANZA

Quando la transazione è telematica, ma il bene viene consegnato a domicilio la vendita è assimilata alle vendite per corrispondenza.

- **SI alla fattura, se richiesta dal cliente;**
- **NO a documento commerciale RT (esclusione in base art. 2 lettera oo DPR 696 del 21/12/1996);**
- **SI ad annotazione nel registro corrispettivi art. 24 DPR 633/1972**



PARCOMETRI E TITOLI DI SOSTA

Le **biglietterie automatiche per il trasporto** (treno/bus/metro/pullman) **e per la sosta** (parcometri) **non sono considerate «vending machine»** (risoluzione 116/E/2016 dell' Agenzia delle Entrate).

Gli esercenti sono tenuti alla sola annotazione dei corrispettivi ai sensi art. 24 DPR 633/1972 (registro dei corrispettivi) ed alla conservazione dei report di scassetamento.

(cfr interpello 24/10/2018)



SERVIZI DI RICARICA ELETTRICA

Le colonnine di ricarica elettrica sono **«vending machine»** come evidenziato dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 30/06/2016 in quanto dotati di (cfr. interpello del 21/5/2019):

- a) Periferica di pagamento;
- b) Sistema Master (CPU e memoria);
- c) Erogatore di prodotti o servizi;
- d) Porta di comunicazione capace di trasmettere i dati all'Agenzia delle Entrate.



CARTE CARBURANTE: NETTING

Il **netting** è il contratto tra la **compagnia petrolifera** ed il **gestore della stazione di servizio** che consente l'uso di **carte aziendali** per il pagamento del rifornimento.

La compagnia petrolifera emette fattura nei confronti del cliente

Il gestore rifattura l'operazione alla compagnia petrolifera.

Trattandosi di soggetti passivi IVA si seguono le ordinarie regole relative alla fattura elettronica



STAZIONI DI SERVIZIO AD ELEVATA AUTOMAZIONE

Le stazioni di servizio che gestiscono **IMPIANTI AD ELEVATA AUTOMAZIONE** hanno l'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi derivanti da **cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori IN MODALITA' SELF SERVICE/PREPAGATO** (art.1, comma 909 L.205/2017 -).

Tale obbligo è scattato il **1° luglio 2018 con cadenza mensile.**



STAZIONI DI SERVIZIO ORDINARIE

Con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 30 dicembre 2019 i **termini per l'invio dei dati** sono i seguenti:

- dal **1° gennaio 2020** con riferimento agli impianti che, nel 2018, hanno erogato complessivamente **benzina e gasolio**, destinati a essere utilizzati come carburanti per motore, per una **quantità superiore a 3 milioni di litri**.
- dal **1° luglio 2020** con riferimento agli impianti che, nel 2018, hanno erogato complessivamente **benzina e gasolio**, destinati a essere utilizzati come carburanti per motore, per una **quantità superiore a 1,5 milioni di litri**;
- dal **1° gennaio 2021** per gli altri soggetti.



STAZIONI DI SERVIZIO ORDINARIE

Con il medesimo provvedimento:

I termini per la **trasmissione dei dati dei corrispettivi (per cessione di carburante)** passa da mensile a trimestrale per i soggetti che effettuano la liquidazione periodica IVA trimestralmente;

Pertanto la trasmissione dei corrispettivi relativi a:
GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO → entro 30 APRILE

(tracciato record allegato al provv. Ade del 28/05/2018)



STAZIONI DI SERVIZIO ORDINARIE

Per tutte **le altre cessioni di beni o prestazioni di servizi** resta l'obbligo di emissione della **fattura** ovvero del **documento commerciale** e trasmissione telematica dei corrispettivi tramite RT o server RT.





DISTRIBUTORI AUTOMATICI

«*VENDING MACHINE*»

Si definisce distributore automatico (*vending machine*) un apparecchio automatizzato dotato di (provv. AdE 30/6/2016):

- a) **Periferica di pagamento;**
- b) Sistema Master (CPU e memoria);
- c) Erogatore di prodotti o servizi;
- d) Porta di comunicazione capace di trasmettere i dati all’Agenzia delle Entrate.


Le «vending machine» sono soggette all’obbligo di censimento , SCIA e trasmissione dei dati in base al provvedimento direttore AdE del 30/06/2016 già dal 01/01/2017 e in modo automatico dal 01/01/2018 (provv. AdE 30/03/2017)



PALESTRE e «*VENDING MACHINE*»

In assenza di periferica di pagamento o «torre di ricarica» è escluso l'obbligo di trasmissione dei corrispettivi art. 2 c.2. dlgs 127/2015 (non c'è una «vending machine»).

Resta l'obbligo dal 01/01/2020 di emissione del documento commerciale all'atto del pagamento in segreteria o presso la torre di ricarica.





Grazie per l'attenzione

